

# **Sentenza del 5 febbraio 2020 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli**

Attesa

l'autonomia tra i giudizi civile e penale nonché la diversità del regime probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con riferimento al tema del riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla responsabilità solo dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche colposa, in sede civile), l'accertamento contenuto nella sentenza penale in relazione alla condotta tenuta dall'amministratore non costituisce un vincolo per il giudice civile nella definizione della lite.

In

tema di responsabilità degli amministratori, a fronte dell'addebito all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto dai soci il versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica replica utile è quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall'avvenuto versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla

responsabilità –  
per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai  
relativi  
creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del  
patrimonio sociale a  
ciò conseguita – attribuendo l'imputazione che assume  
(soltanto) erronea  
all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché  
l'amministratore  
risponde anche dell'operato di questi ultimi, sia perché tra  
gli oneri di  
diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di  
controllare l'operato  
dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad  
operazioni  
riconducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

I principi sono stati espressi nel giudizio  
di appello promosso dall'ex socio e amministratore unico di  
una s.r.l. in  
liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza del Tribunale  
che aveva accertato  
la sua responsabilità, quale amministratore unico, in  
relazione alle seguenti  
condotte: (i) mancata richiesta ai soci del versamento del  
residuo capitale  
sottoscritto, onere aggirato contabilmente tramite scritture  
contabili  
artificiose; (ii) irregolare tenuta delle scritture contabili  
e compimento di  
ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti.

[Sent. 05.02.2020Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)